

Numero: 11 /2020

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinqües* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Antonello Fabbro,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla signora Caterina Bonfiglio (Avv. ti Dante Rado e Vincenzo Maradei) ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il/la ricorrente è residente in [REDACTED] (TV);
 - il/la ricorrente è in stato di sovraindebitamento,
- visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinqües* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a) il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
 - c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata della certificazione dello stato di famiglia);
 - alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,
 - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuna delle cose mobili (la ricorrente non ha diritti reali su beni immobili);
 - una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che

- difetta la prova che l'OCC abbia dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali della richiesta di relazione, come previsto dall'art. 14-ter comma 4 L. 3/2012;
- la ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori un unico bene (non possedendone altri), costituito da una parte dello stipendio, indicata in € 260,00 mensili per 60 mesi; tuttavia tale impegno va reso coerente con quanto dispongono gli artt. 14ter comma 6 lettera b) L. 3/2012 [*“Non sono compresi nella liquidazione gli stipendi ... nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo (del debitore) e della sua famiglia indicati dal giudice”*], 14quinqies comma 2 lettera f) L. 3/2012 [*“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice fissa i limiti di cui all'articolo 14ter, comma 5, lettera h”*] e 14 undecies L. 3/2012 [*“I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14ter costituiscono oggetto delle stessa,”*]; nonché con possibili modifiche reddituali del nucleo familiare, dato che attualmente la debitrice mantiene anche in figlio [REDACTED] [REDACTED] (invalido) e la figlia [REDACTED] disoccupata;
- è pertanto necessario stabilire i limiti di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia;
- tenuto conto che nel 2017, in base all'ultima dichiarazione dei redditi conosciuta, la signora Bonfiglio ha percepito un reddito netto di € 15.799,00 (v. pag. 2-3 del ricorso e pag. 11-12 della relazione OCC), pari a € 1.316,00 mensili, il limite reddituale per il mantenimento viene, allo stato, fissato in € 1.056,00 (1.316,00 - 260,00) mensili netti, fermo l'obbligo di corrispondere la somma minima di € 260,00 ai creditori, come da obbligazione assunta in ricorso (ultima pagina); ne consegue che tutta la parte di reddito percepito dalla signora Bonfiglio che supera la soglia di € 1.056,00 mensili è comunque devoluto ai creditori, anche se supera l'importo di € 260,00;



- la debitrice, tuttavia, dovrà produrre le dichiarazioni dei redditi del 2018 e del 2019 e tenere aggiornati gli organi della procedura su ogni variazione reddituale o patrimoniale che riguardi l'attuale nucleo familiare (debitrice e figli [REDACTED] e [REDACTED]);

ritenuto tuttavia che nelle more del completamento dei dati e della documentazione può ugualmente essere emesso il decreto di cui all'art. 14-*quinqies* L. 3/2012;

ritenuto

che il/la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

che non sono stati segnalati dall'OCC, né altrimenti emergono, elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1 L. 3/2012);

ritenuto che

- deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
- con riferimento alla procedura liquidatoria non c'è alcun impedimento, ricavabile dalla legge, a nominare quale gestore e liquidatore la stessa persona. Il DM 202/2014 non prevede esplicitamente un compenso per il gestore nella procedura di liquidazione del patrimonio (v. art. 16 e 17 che trattano del compenso del gestore e del liquidatore nelle procedure di composizione e art. 18 che tratta del compenso del solo liquidatore nella liquidazione del patrimonio). Se ne ricava che nella procedura di liquidazione del patrimonio la regola è che il liquidatore coincide col gestore e che il suo compenso è unico (interpretazione estensiva dell'art. 17 che sembra stabilire un criterio di tendenziale unicità del compenso). Tale interpretazione (unica figura di gestore – liquidatore e unicità del compenso) è congrua con le finalità della legge e con le caratteristiche della procedura di liquidazione, di solito modeste sotto l'aspetto economico;



p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Caterina Bonfiglio, n. il 17/12/1958 a Cosenza, C.F. BNFCRN58T57D086D, residente a Castelfranco Veneto; nomina liquidatore il [REDACTED] di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

dà atto che il patrimonio della debitrice non comprende beni immobili, nè beni mobili registrati;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14-*quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Assegna

alla debitrice termine di giorni 15 per depositare le dichiarazioni dei redditi (o documentazione equipollente) relativa ai redditi percepiti negli anni 2018 e 2019;

all'OCC termine di giorni 20 per depositare copia dell'avviso di cui all'art. 14ter comma 4 L. 3/2012 e il parere sull'entità della somma necessaria per il sostentamento del debitore sottratta alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14ter comma 5 lettera b) L. 3/2012;

riservandosi all'esito di confermare o modificare l'entità della predetta somma.



Treviso, 12/05/2020

Il Giudice Delegato
Dott. Antonello Fabbro





Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da BONFIGLIO CATERINA ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L- 3/2012;

visto il decreto di apertura della liquidazione in data 12-5-2020;

rilevato che nella parte dispositiva di detto decreto vi è l'espressa riserva di confermare o modificare l'entità della somma necessaria per il sostentamento del debitore fissata provvisoriamente in E. 1.056,00 mensili netti, fermo l'obbligo di pagamento di E. 260,00 mensili ai creditori e del versamento dell'eventuale eccedenza;

esaminata la documentazione successivamente depositata (dichiarazioni dei redditi 2019, 2020);

rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte della ricorrente e dell'OCC;

ritenuto che in mancanza di elementi nuovi deve essere confermato l'importo di E. 1.056,00 mensili netti destinato al sostentamento del debitore, fermo restando l'obbligo di corrispondere la somma minima di E. 260,00 mensili ai creditori e del versamento, sempre ai creditori, della somma eventualmente eccedente l'importo di E. 1.316,00 (E. 1.056,00 + E. 260,00);

PQM

a integrazione del decreto 12-5-2020, conferma l'importo di E. 1.056,00 mensili netti destinato al sostentamento del debitore, fermo restando l'obbligo di corrispondere la somma minima di E. 260,00 mensili ai creditori e del versamento, sempre ai creditori, della somma eventualmente eccedente l'importo di E. 1.316,00 (E. 1.056,00 + E. 260,00);

Treviso, 5 settembre 2020



Il Giudice
Bruno Casciarri

